

Diocesi di Piacenza e Bobbio

Regolamento per la disciplina dell'Elenco degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di valore inferiore alle soglie di rilievo europeo, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere c) e d), del d.lgs. n. 36/2023.

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto, ambito di applicazione e principi generali

Art. 2 - Costituzione e gestione dell'Elenco

Art. 3 - Operatori economici che possono iscriversi all'Elenco

Art. 4 - Struttura competente

Art. 5 - Approvazione e pubblicazione dell'Elenco

Art. 6 - Certificazioni di qualità

Art. 7 - Utilizzo dell'Elenco da parte di altre stazioni appaltanti del territorio regionale

Titolo II - Elenco operatori economici per affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) e d) del d.lgs. n. 36/2023

Capo I – Disciplina dell'Elenco degli operatori economici

Art. 8 - Struttura

Art. 9 - Requisiti per l'iscrizione e elementi ulteriori relativi alla formazione delle graduatorie

Art. 10 - Domanda di iscrizione

Art. 11 - Procedura di iscrizione e comunicazioni agli operatori economici

Art. 12 - Controllo sugli operatori economici

Art. 13 - Procedimento del controllo

Art. 14 - Formazione dell'Elenco

Art. 15 - Conferma del possesso dei requisiti per l'iscrizione e aggiornamento degli elementi per la formazione delle graduatorie

Art. 16 - Perdita dei requisiti e cancellazione

Art. 17 – Revisione dell'Elenco

Capo II – Individuazione degli operatori economici

Art. 18 - Individuazione operatori economici e applicazione del principio di rotazione

Art. 19 – Criteri per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure

Art. 20 - Partecipazione degli operatori invitati

Art. 21 – Utilizzo dell'Elenco

Art. 22 – Consultazione dell'Elenco per affidamenti diretti

Titolo III – Disposizioni finali

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

Art. 24 - Rinvio

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto, ambito di applicazione e principi generali

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II, nonché dell'art. 49 (Principio di rotazione degli affidamenti), del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" (nel prosieguo indicato come "Codice, disciplina le modalità di costituzione, gestione, revisione e utilizzo dell'Elenco degli operatori economici (nel prosieguo indicato come "Elenco") per l'affidamento, da parte della Diocesi di Piacenza e Bobbio (nel prosieguo indicata come "Diocesi"), di appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) e d) del Codice, distinti per categorie e classifiche di importo, di cui al Titolo II del presente regolamento.

2. Il presente regolamento è applicato dalla Diocesi di Piacenza-Bobbio solo agli appalti di lavori di cui al precedente comma 1 per i quali è tenuta ad applicare il Codice.

3. L'iscrizione all'Elenco degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è consentita senza limitazioni temporali.

4. Le categorie, le macro-aree e le classifiche di interesse della Diocesi per l'affidamento di appalti di lavori sono definite con l'avviso pubblico costitutivo dell'Elenco.

Art. 2 - Costituzione e gestione dell'Elenco

1. L'Elenco è costituito e gestito dalla Diocesi mediante soluzioni informatiche, comprensive anche del ricorso a piattaforme telematiche.

2. L'Elenco è articolato in categorie, classifiche e macro-aree per l'affidamento dei lavori di cui all'articolo 1, comma 1 del presente Regolamento.

3. Al fine di costituire l'Elenco degli operatori economici, la Diocesi provvede a pubblicare un apposito avviso sul proprio sito istituzionale, nella sezione configurabile come "profilo del committente" e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

4. L'avviso di costituzione dell'Elenco di cui al comma 3 può essere pubblicato anche con altri mezzi idonei a renderlo conoscibile agli operatori economici del territorio regionale e nazionale.

5. L'avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e le fasce di importo in cui si suddivide l'Elenco come previsto all'art. 8 e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione parametrati in ragione di ciascuna categoria e fascia di importo. Sono altresì indicate le modalità e i termini per l'inoltro delle domande di iscrizione da parte degli operatori economici, da effettuarsi in modalità telematica.

Art. 3 – Operatori economici che possono iscriversi all'Elenco

1. L'iscrizione all'Elenco può essere richiesta da tutti gli operatori economici di cui all'articolo 65, comma 2, lettere a), b), c) e d) del Codice, che non siano incorsi nelle cause di esclusione automatica di cui agli art. 94 e 95 del Codice e che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnico professionale definiti all'articolo 9 del presente regolamento.

2. Nel caso dei consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, l'iscrizione all'Elenco può riguardare sia il consorzio stesso, sia i singoli operatori economici consorziati che soddisfino singolarmente i requisiti di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

3. Possono richiedere di iscriversi nell'Elenco le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete dotate di soggettività giuridica di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), del Codice (rete con soggettività giuridica). In tal caso la domanda di iscrizione all'Elenco, presentata dall'organo comune, deve contenere l'indicazione delle imprese retiste e specificare se l'aggregazione è in possesso di attestazione SOA o se la SOA è posseduta dalle singole imprese.

4. Con l'iscrizione l'operatore economico non acquisisce alcun diritto a partecipare alle procedure di affidamento espletate dalla Diocesi quale Stazione Appaltante, in quanto l'iscrizione stessa non costituisce, di per sé, titolo di preferenza.

Art. 4 - Struttura competente

1. Ai fini della costituzione, gestione, revisione e utilizzo dell'Elenco di cui all'articolo 1, la struttura competente della Diocesi è l'Ufficio Beni Culturali.

Art. 5 - Approvazione e pubblicazione dell'Elenco

1. L'Elenco è approvato con atto del Responsabile della struttura competente ed è pubblicato e consultabile sul sito Internet della Diocesi, nella sezione "PNRR" (<https://diocesipiaccenzabobbio.org/pnrr/>).

2. In caso di revisione dell'Elenco ai sensi dell'art. 17, si procede a nuova pubblicazione con le modalità di cui al comma 1.

Art. 6 - Certificazioni di qualità

1. Nell'iscrizione all'Elenco gli operatori economici possono evidenziare il possesso delle certificazioni di qualità, ulteriori a quelle necessarie per il conseguimento dell'attestazione SOA, con particolare riferimento a quelle inerenti alla materia ambientale, sociale e di sicurezza e salute dei lavoratori, ovvero: una certificazione UNI EN ISO superiore alla 9001 (comunque riferita al sistema di gestione per la qualità); la certificazione UNI EN ISO 14001 (sistema di gestione ambientale) e la registrazione EMAS (Regolamento (CE) n. 1221/2009); la certificazione UNI ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro).

2. In sede di sviluppo delle procedure di gara, la Diocesi può richiedere altre certificazioni nell'ambito del processo valutativo delle offerte, rapportate a particolari tipologie di appalti, come la certificazione SA8000 (Social Accountability) e richiede la certificazione UNI-PdR 125:2022 (Parità di genere).

Art. 7 - Utilizzo dell'Elenco da parte di altre Diocesi e di altri soggetti

1. L'Elenco è costituito dalla Diocesi, che può operare, sulla base di specifico accordo, come Centrale di Committenza a favore di altre Diocesi, quando configurate come soggetti tenuti all'applicazione del Codice per l'affidamento di appalti pubblici di lavori.

2. L'Elenco di cui al comma 1 è utilizzato dalla Diocesi per le procedure di affidamento di appalti

lavori svolte in nome e per conto di altra singola Diocesi, sulla base di specifico accordo.

3. L'elenco, sulla base di specifico accordo, può essere utilizzato anche da soggetti privati che siano tenuti all'applicazione del Codice per l'affidamento di appalti pubblici di lavori.

Titolo II - Elenco operatori economici per affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) e d) del d.lgs. n. 36/2023

Capo I – Disciplina dell'Elenco degli operatori economici

Art. 8 - Struttura

1. L'Elenco, nella Sezione I, è suddiviso in base alle categorie di attestazione SOA previste dalla vigente normativa in materia di qualificazione degli operatori economici per l'esecuzione di lavori pubblici e per classifiche d'importo fino alla V, riferite a lavoro di interesse della Diocesi nell'ambito della realizzazione di interventi con finanziamenti pubblici.

2. Al fine di consentire l'utilizzazione dell'elenco secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, l'elenco, relativamente alle categorie di lavori OG2 può essere articolato in macro-aree di lavorazioni, definite con l'avviso per la sua costituzione, in relazione alle esigenze della Diocesi.

3. Le macro-aree costituiscono articolazioni della stessa categoria e si riferiscono a tipologie di lavori della cui esecuzione la Diocesi necessita con maggiore frequenza, in relazione alle peculiarità dei beni immobili di proprietà sui quali devono essere realizzati gli interventi.

4. Gli elenchi, in rapporto alle categorie e alle macro-aree, sono a loro volta suddivisi per fasce di valore corrispondenti alle classifiche delle categorie.

Art. 9 - Requisiti per l'iscrizione e elementi ulteriori relativi alla formazione delle graduatorie

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco di cui all'articolo 1, gli operatori economici, compresi tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, all'atto dell'inoltro della domanda di iscrizione devono risultare in possesso:

a) dei requisiti di ordine generale, rappresentati dall'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara di cui agli articoli 94 e 95 del Codice;

b) dei requisiti di idoneità professionale, consistenti nella iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

c) dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria attestati da idoneo certificato, in corso di validità, rilasciato dalle Società Organismi di Attestazione (SOA), pertinente per categoria e classifica di interesse, con riferimento a quanto previsto dall'Allegato II.12 del Codice; i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria specifici per gli interventi sui beni culturali, devono essere attestati da idoneo certificato, in corso di validità, rilasciato dalle Società Organismi di Attestazione (SOA), pertinente per categoria (comprensiva di macro-area) e classifica di interesse, con riferimento a quanto previsto dall'Allegato II.18 del Codice.

2. In sede di iscrizione all'elenco, gli operatori economici, al fine di consentire l'elaborazione degli elementi oggettivi per la formazione delle graduatorie per l'individuazione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate, sono tenuti a rendere specifiche dichiarazioni e documentazioni correlate in ordine ai seguenti elementi:

a) possesso di certificati di esecuzione lavori (CEL) e contratti completati per committenti privati che attestino:

a.1.) l'importo complessivo dei lavori eseguiti regolarmente nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell'avviso per l'elenco in tutte le categorie;

a.2.) l'importo complessivo per lavori eseguiti regolarmente nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell'avviso nella categoria o macroarea (di cui all'articolo 8, comma 2, del presente regolamento) scelta per l'iscrizione, relativa alla singola fascia o alle fasce prescelte;

b) numero di dipendenti al momento della scadenza per la presentazione dell'istanza di iscrizione all'elenco;

c) numero di sedi operative in prossimità (da considerarsi entro un range tra 0 e 100 km) rispetto alla città di Piacenza al momento della scadenza per la presentazione dell'istanza di iscrizione all'elenco;

d) certificazioni qualitative e/o di conformità ambientale ulteriori rispetto a quelle necessarie per la qualificazione SOA e attinenti ai lavori da svolgere possedute al momento della scadenza per la presentazione dell'istanza di iscrizione all'elenco (tenendo conto di quanto stabilito nel precedente art. 6).

3. Ai fini dell'iscrizione e della formazione delle graduatorie non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice tenuto conto che il presente Elenco è finalizzato all'individuazione di operatori qualificati al momento della presentazione della domanda.

4. Ai sensi dell'art. 133 del Codice, i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) dello stesso Codice o le reti di cui al comma 4, possono iscriversi in relazione alle categorie di attestazione SOA OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, ove facciano parte della loro struttura operatori consorziati o imprese retiste che siano autonomamente in possesso dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 1 e che dovranno essere individuati come esecutori dei lavori rientranti nelle suddette categorie d'iscrizione.

5. In caso di richiesta di iscrizione da parte di una rete dotata di soggettività giuridica, ogni impresa retista dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b). Relativamente al requisito di cui al comma 1, lettera c), la rete deve essere direttamente in possesso del requisito oppure, nel caso in cui l'attestazione SOA sia intestata a più imprese retiste, il suddetto requisito deve essere posseduto cumulativamente dall'organo comune e dalle altre imprese retiste. Relativamente al requisito di cui al comma 1, lettera d), la rete oppure l'organo comune e le altre imprese retiste devono garantire cumulativamente il possesso di certificati di esecuzione lavori rientranti nella macro-area di interesse per almeno il 50% della classifica d'iscrizione.

6. Il possesso dei requisiti di cui comma 1, lettere a, b) e c), deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con le modalità indicate all'articolo 38 dello stesso DPR n. 445/2000.

7. Ai fini dell'iscrizione all'Elenco, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) gli operatori economici non devono incorrere in alcuna delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II dello stesso d. lgs n. 159/2011.

8. Il possesso del requisito di cui al comma 7 è attestato dall'operatore economico mediante l'iscrizione alla White-list o verificato dalla struttura di cui all'art. 4 consultando la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) o, eventualmente, acquisendo la comunicazione di cui all'art. 87 D.lgs. n. 159/2011 dalla Prefettura. Nel caso di consultazione della BDNA o di acquisizione della comunicazione prefettizia, la domanda d'iscrizione è sospesa fino agli esiti della verifica.

9. L'elencazione dei requisiti di carattere soggettivo e/o oggettivo posseduti, di cui al comma 1, potrà essere oggetto di variazioni in aggiunta, modifica o sostituzione, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative pertinenti.

Art. 10 - Domanda di iscrizione

1. Nel rispetto delle regole stabilite nel presente regolamento e nelle Istruzioni operative approvate dall'Ente, di cui all'art. 11, gli operatori economici in possesso di attestazione SOA in una categoria di cui all'art. 8 del presente regolamento possono chiedere l'iscrizione a una o più categorie (e macro-aree) e relative fasce d'importo senza limiti temporali.

2. Gli operatori economici possono iscriversi, oltre che nella categoria e classifica d'interesse, in una o più specifiche macro-aree di lavorazioni, ove individuate all'interno della categoria di attestazione SOA prescelta, e a tal fine devono dichiarare e comprovare di aver effettuato negli ultimi cinque anni lavori rientranti in tali macro-aree.

3. La domanda di iscrizione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, deve essere compilata ed inoltrata, con le modalità indicate nelle istruzioni operative di cui all'art. 11.

4. L'invio della domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento, comprensivo dell'Allegato A, delle sue eventuali integrazioni e modificazioni per adeguamento alle disposizioni normative vigenti, nonché delle Istruzioni operative di cui al comma 3.

5. In caso di richiesta di iscrizione da parte di rete dotata di soggettività giuridica la domanda deve essere prodotta dall'organo comune. L'aggregazione deve altresì allegare il contratto di rete da cui si evincano i poteri dell'organo comune, le imprese appartenenti all'aggregazione e la finalità di operare nel settore dei contratti pubblici.

6. Gli operatori economici che chiedono l'iscrizione, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sono tenuti a comunicare l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui all'articolo 9, comma 1, del presente regolamento entro 15 giorni dal loro verificarsi, nonché le modifiche relative all'anagrafica e ai dati generali dell'operatore con le modalità indicate nelle istruzioni di cui al comma 1.

Art. 11 – Procedura di iscrizione e comunicazioni agli operatori economici

1. La procedura di iscrizione all'Elenco è gestita con soluzioni informatiche, anche mediante il supporto di piattaforme telematiche, secondo le istruzioni operative specificate nell'avviso istitutivo, e si perfeziona con l'invio della domanda di iscrizione.

2. Gli operatori economici che hanno perfezionato la domanda di iscrizione possono essere selezionati per la partecipazione alle procedure di appalto della Diocesi e degli altri soggetti utilizzatori dell'Elenco solo a seguito del provvedimento di approvazione o di revisione dell'Elenco da parte del responsabile della struttura competente di cui all'art. 4.

3. Dell'avvenuta approvazione dell'Elenco, della sua pubblicazione e delle sue revisioni verrà data comunicazione agli operatori economici, da parte della struttura competente, mediante la piattaforma telematica.

Art. 12 - Controllo sugli operatori economici

1. Relativamente agli operatori economici iscritti all'Elenco, la struttura competente di cui all'art. 4 procede ad effettuare il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese sui requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, e in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario, anche a seguito di dubbi sulla loro veridicità ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000. Relativamente agli articoli 94 e 95 del Codice il controllo è effettuato come specificato nel comma 6.
2. Il controllo è effettuato con le modalità previste dall'articolo 43 del DPR 445/2000 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante, ovvero richiedendo alla medesima, attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.
3. La struttura competente può richiedere agli operatori economici ulteriori informazioni o documenti rispetto a quelli presentati al fine di verificare l'effettivo possesso dei requisiti per l'iscrizione.
4. La struttura competente procede, con frequenza almeno annuale, alle verifiche di cui al comma 1 su un campione individuato in una percentuale pari almeno dieci per cento (10%) degli iscritti nell'anno di riferimento e degli iscritti all'Elenco.
5. L'esito negativo dei controlli di cui al presente articolo determina la cancellazione dell'iscrizione all'Elenco. Relativamente ai requisiti di cui all'art. 9, comma 1, lettere c) e d), in caso di esito negativo del controllo, resta ferma l'iscrizione per le categorie di lavorazioni, macro-aree e relative classifiche in relazione alle quali l'operatore risulti integralmente in possesso dei requisiti.
6. Il controllo di cui al comma 1 viene effettuato relativamente ai requisiti previsti dall'articolo 94 del Codice, commi 1, 5, lettere a), d), e), f), e 6. Il controllo di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice, è svolto nei confronti dei componenti dell'organo amministrativo con poteri di legale rappresentanza.
7. Resta fermo il controllo da parte della Diocesi con ulteriori modalità dalla stessa definite relativamente alle dichiarazioni rese dagli operatori economici per la partecipazione alle procedure di affidamento svolte ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 13 – Procedimento del controllo

1. L'avvio del procedimento di controllo di cui all'articolo 12 viene comunicato all'operatore economico interessato dalla struttura competente di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
2. In caso di comunicazione del riscontro di situazioni che possono determinare l'esito negativo del controllo, l'operatore economico viene sospeso e può presentare osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali si procederà alla cancellazione dell'iscrizione.
3. L'operatore economico sospeso ai sensi del comma 2 mantiene la posizione di iscrizione all'Elenco e partecipa alla rotazione di cui all'art. 18, al termine del periodo di sospensione.
4. In caso di cancellazione dell'iscrizione al termine del procedimento di cui al comma 2, l'operatore economico non può presentare una nuova domanda di iscrizione fino a quando non siano superate le cause ostative all'iscrizione stessa.

Art. 14 - Formazione dell'Elenco

1. Gli operatori economici sono collocati nell'Elenco nelle categorie, delle macro-aree e delle classifiche eventualmente indicate nella domanda di iscrizione di cui all'articolo 10.

2. In fase di costituzione dell'Elenco, l'ordine di consultazione degli operatori economici è determinato dalla data di presentazione della domanda risultante dall'invio registrato della stessa mediante posta elettronica certificata o soluzione informatica diversa o piattaforma telematica, da effettuarsi, in ogni caso, entro il termine indicato nell'avviso di cui all'articolo 2.

3. L'Elenco degli operatori economici è soggetto a revisione con le modalità di cui all'art. 17 del presente regolamento.

4. L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre categorie e classifiche di lavorazioni ed eventualmente macro-aree. In questo caso si applica il procedimento di cui al comma 4 dell'art. 17.

Art. 15 – Conferma del possesso dei requisiti per l'iscrizione e aggiornamento degli elementi per la formazione delle graduatorie

1. L'operatore economico iscritto all'Elenco è tenuto a confermare annualmente il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 dichiarati al momento dell'iscrizione, fermo restando l'obbligo di comunicazione delle modifiche di cui all'articolo 10, comma 6.

2. Qualora l'operatore economico non confermi il possesso dei requisiti di cui al comma 1, viene cancellato dall'Elenco. La struttura competente di cui all'art. 4 comunica la cancellazione all'operatore economico.

3. L'operatore economico iscritto all'elenco è tenuto a aggiornare tempestivamente le informazioni e i documenti correlati relativi agli elementi per la formazione delle graduatorie indicati nel precedente art. 9, comma 2.

4. Le modalità di aggiornamento degli elementi per la formazione delle graduatorie sono specificate nelle istruzioni operative di cui all'art. 11, contenute nell'avviso per la costituzione dell'elenco.

Art. 16 - Perdita dei requisiti e cancellazione

1. Qualora l'operatore economico perda, in tutto o in parte, i requisiti di cui all'articolo 9 necessari per l'iscrizione, ne viene disposta la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 17.

2. È prevista, altresì, la cancellazione dell'operatore economico nei seguenti casi:

- a) mancata comunicazione scritta, entro il termine di cui all'art. 10, comma 6, delle informazioni relative al venir meno o alla variazione dei requisiti di cui all'art. 9, comma 1;
- b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'operatore economico in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
- c) mancata presentazione di offerte a dieci inviti, anche non consecutivi, esperiti in un arco temporale di due (2) anni dall'iscrizione.

3. La cancellazione è avviata con apposita comunicazione all'operatore economico. L'operatore può presentare eventuali controdeduzioni entro i successivi quindici (15) giorni, decorsi inutilmente i quali la struttura competente procede con la cancellazione. Si procede alla cancellazione anche in caso di controdeduzioni non efficaci.

4. L'operatore economico può, in qualsiasi momento, chiedere la cancellazione dall'elenco.

5. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), l'operatore economico può presentare domanda di nuova iscrizione decorsi sei mesi dalla cancellazione dall'elenco.

6. Ai fini della cancellazione di cui al comma 2, lettere b) e c), ciascun Responsabile Unico di Progetto è tenuto ad effettuare apposita segnalazione alla struttura di cui all'art. 4, relativamente al mancato possesso dei requisiti, nonché alla mancata presentazione di offerta da parte degli operatori economici invitati.

Art. 17 - Revisione dell'Elenco

1. La revisione dell'Elenco è, di norma, semestrale, ed avviene con provvedimento della struttura competente pubblicato con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 5 del presente regolamento.

2. Con la revisione di cui al comma 1 la struttura competente procede:

- a) all'inserimento dei nuovi operatori economici;
- b) alla cancellazione degli operatori economici già iscritti, ai sensi dell'art. 16;
- c) alle variazioni delle categorie e classifiche di iscrizione ed eventuali macro-aree dell'operatore economico;
- d) alla cancellazione dall'Elenco degli operatori che non presentino offerte a seguito di n. 3 inviti nel biennio dall'iscrizione.

3. Le domande pervenute sono esaminate nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione, salvo un maggior termine non superiore a 90 giorni in caso di numerosità delle domande pervenute. Del prolungamento del termine e dell'esito dell'istruttoria della domanda, ne viene data comunicazione.

4. L'inserimento dei nuovi operatori economici nelle categorie e classifiche ed eventuali macro-aree richieste, avviene nel rispetto dell'ordine cronologico delle domande di iscrizione pervenute. I nuovi operatori economici, ai fini della consultazione, sono collocati dopo l'ultimo degli iscritti nell'Elenco costituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

5. Fino alla data di entrata in vigore della revisione rimane valido l'elenco vigente.

6. In deroga al comma 5, nel caso in cui l'operatore comunichi la volontà di cancellarsi dall'elenco o la perdita di un requisito di cui al comma 1 dell'art. 9 oppure tale perdita sia accertata in fase di controllo ai sensi dell'art. 12, l'operatore non è considerato, fin da subito, ai fini dello scorrimento dell'elenco, senza attendere la sua revisione periodica.

Capo II – Individuazione degli operatori economici

Art. 18 - Individuazione operatori economici e applicazione del principio di rotazione

1. La scelta dell'operatore economico da invitare alle singole procedure è effettuata prendendo a riferimento la categoria prevalente (e l'eventuale specificazione riferita alla macro-area) e l'importo totale dei lavori da affidare. L'individuazione degli operatori economici avviene sulla base della classifica d'iscrizione, incrementata del venti per cento, applicando i criteri di cui al successivo art. 19.

2. Il Responsabile Unico di Progetto, in base alla tipologia dei lavori, può richiedere che l'individuazione degli operatori economici da invitare avvenga nell'ambito delle macro-aree ove previste e comportanti la definizione di un elenco specifico.

3. L'applicazione del principio di rotazione è attuata dal Responsabile Unico di Progetto per ogni categoria di lavorazione con riferimento alla fascia di classifica di iscrizione.

4. Per le Categorie per le quali sono state previste macro-aree, l'applicazione del principio di rotazione è attuata dal Responsabile Unico di Progetto per ogni macro-area distinta con riferimento alla fascia di classifica di iscrizione.

5. Non si applica il principio di rotazione all'operatore economico che sia risultato aggiudicatario in base a una procedura:

- a) per una categoria, o per una macro-area diversa da quella dell'affidamento;
- b) per una categoria o per una macro area assimilabile a quella dell'affidamento, ma per una fascia di classifica di iscrizione diversa.

6. Per ogni procedura, il Responsabile Unico di Progetto individua il numero di operatori, applicando i criteri di cui al successivo art. 19 nella categoria, eventuale macro-area e classifica pertinente. Ove all'interno della categoria non siano presenti macro-aree, gli operatori sono individuati nella categoria e classifica pertinente.

7. Il Responsabile Unico di Progetto che utilizza l'Elenco opera con le soluzioni informatiche di gestione dell'elenco (compreso il ricorso a una piattaforma telematica) al fine di individuare un numero di operatori economici non inferiore al numero minimo di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e d) del d.lgs. n. 36/2023.

8. Resta ferma per il Responsabile Unico di Progetto la possibilità di invitare alla procedura negoziata tutti gli operatori iscritti all'Elenco:

- a) in una determinata categoria o macro area;
- b) in una determinata fascia di classifica di iscrizione di una determinata categoria o macro-area;
- c) in più o in tutte le fasce di classifica di iscrizione nella stessa categoria, quando la procedura abbia un importo compreso nella prima classifica, se ritenuto idoneo a fini di sviluppo del confronto concorrenziale.

Art. 19 – Criteri per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure.

1. I criteri oggettivi per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, sono definiti nell'Allegato A al presente regolamento, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, comma 4 dell'Allegato II.1. del Codice.

2. I criteri possono essere adeguati o modificati, con atto formale, in base a esigenze di attualizzazione determinate da:

- a) modifiche della normativa di riferimento;
- b) sopravvenute interpretazioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in funzione di regolazione o di organismi che possano rilasciare pareri rilevanti in materia di contratti pubblici;
- c) sopravvenute interpretazioni consolidate della giurisprudenza.

3. I criteri devono essere specificati nell'avviso finalizzato alla costituzione dell'Elenco e, qualora siano modificati, la Diocesi deve fornire adeguata informazione.

4. L'applicazione dei criteri conduce alla formazione di una graduatoria, che costituisce il quadro di riferimento per l'individuazione del numero minimo previsto dalla normativa o comunque del numero limitato di operatori economici da invitare alla procedura negoziata.

Art. 20 – Partecipazione degli operatori invitati

1. L'operatore economico invitato può partecipare alla procedura singolarmente o quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese.

2. I consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lettera d) del Codice, ove non eseguano con la propria struttura d'impresa, e i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare in fase di partecipazione alla procedura le consorziate esecutrici.

3. In caso di rete dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice, l'organo comune assume il ruolo di mandataria e i requisiti di cui all'art. 9, comma 1, lett. c), sono coperti complessivamente dall'organo comune e dalle altre imprese retiste iscritte all'Elenco. Nel caso in cui, oltre alla categoria prevalente, siano previste categorie scorporabili, i requisiti relativi a tali categorie possono essere soddisfatti o tramite le imprese appartenenti alla rete o mediante raggruppamento con altro operatore economico.

4. Nel caso in cui la rete di cui al comma 3 sia direttamente intestataria dei requisiti di cui all'art. 9, comma 1, lett. c), la rete dovrà indicare in fase di partecipazione le imprese retiste esecutrici.

Art. 21– Utilizzo dell'Elenco

1. Il Responsabile Unico di Progetto della Diocesi nella determina a contrarre può adeguatamente motivare di non procedere all'utilizzo dell'Elenco.

2. Qualora l'Elenco, nell'ambito della categoria, della eventuale macro-area e classifica, non includa operatori economici in numero sufficiente a far fronte al numero minimo di soggetti da invitare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere c) e d), del Codice, il Responsabile Unico di Progetto non è tenuto ad utilizzare l'elenco.

3. Qualora l'Elenco, nell'ambito della categoria, della eventuale macro-area e classifica, non includa operatori economici in numero sufficiente a far fronte al numero minimo di soggetti da invitare, il Responsabile Unico di Progetto può invitare operatori economici iscritti nelle sezioni dell'elenco corrispondenti a classifiche superiori a quella alla quale corrisponde il valore dell'appalto da affidare.

Art. 22 – Consultazione dell'Elenco per affidamenti diretti

1. Per gli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico di Progetto può consultare l'Elenco al fine di individuare tra gli iscritti alla classifica prima gli operatori economici da interpellare.

Titolo III- Disposizioni finali

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo delle informazioni desumibili è strettamente limitato ai compiti d'ufficio ed è comunque subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela della riservatezza.

2. La Diocesi e i responsabili unici di progetto per essa operanti utilizzano l'Elenco in modo tale che il trattamento di dati personali, effettuato al solo fine di dare esecuzione al contratto di affidamento, sia conforme alle norme di cui al Reg. UE 679/2016 e al D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

3. Le informazioni relative al trattamento e alla protezione dei dati personali nell'ambito delle procedure per la formazione e la gestione dell'Elenco sono contenute nell'Allegato B.

Art. 24 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.